

# COMUNE DI SALE MARASINO

Provincia di Brescia

Via Mazzini n. 75 - 25057 Sale Marasino (BS)  
Tel. 030 - 9820921 / 9820969 - Fax 030 - 9824104  
E-Mail: [info@comune.sale-marasino.bs.it](mailto:info@comune.sale-marasino.bs.it)



**DETERMINAZIONE**  
**DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE**  
**n. 38 del 28.03.2019 (registro settoriale)**

**Oggetto:** Affidamento servizio di assistenza legale per costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia a seguito di atto di citazione presentato dal sig. Bonissoni Claudio. Assunzione impegno di spesa. - Codice CIG: ZB727C6AD5.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso in data 28.02.2019 è stato acquisito al n. 02242 del protocollo comunale un atto di citazione avanti al Tribunale di Brescia presentato dal sig. Bonissoni Claudio contro il Comune di Sale Marasino, notificato al Comune medesimo con notifica AG n. 78758897466-0;

che con detto atto di citazione il sig. Bonissoni Claudio ha chiesto al Tribunale di Brescia di *"... accertare il diritto del sig. Bonissoni ad ottenere il rimborso delle spese legali da lui sostenute nel processo penale n. 7850/2012 R.G. e, per l'effetto, condannare il Comune di Sale Marasino al pagamento del relativo importo, ammontante ad € 17.554,77, oltre a interessi legali maturati e maturandi dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo"*;

che con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 20.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile

- è stato stabilito di costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia per tutelare le ragioni di questo Comune con riferimento all'atto di citazione presentato contro il Comune di Sale Marasino dal sig. Bonissoni Claudio;
- è stato chiesto al sottoscritto responsabile *"di affidare il servizio di assistenza legale di che trattasi ad un professionista privato abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, ove fosse possibile e nel rispetto della normativa sopra richiamata (art. 36 comma 2 lett. a), art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, art. 1 comma 450 della L. 296/2006) di affidarlo allo Studio Legale Bertuzzi, Venturi, Sina e associati, stante il fatto che detto studio legale ha una notevole esperienza nel campo del diritto amministrativo e gode della fiducia degli amministratori di questo Comune"*;

#### Considerato che:

- allo scopo è necessaria l'assistenza di un legale esperto in diritto amministrativo;
- questo Comune non possiede un proprio ufficio legale per cui deve affidare apposito incarico a professionisti privati abilitati all'esercizio della professione di avvocato;

#### Rilevato che:

- l'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 individua i contratti di appalto e le concessioni di servizio per i quali non si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016;
- fra i contratti di appalto e le concessioni di servizio per i quali non si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 al comma 1 lett. d) dell'art. 17 sono individuati anche i seguenti servizi

legali:

*"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*

*3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*

*4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*

*5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;"*

• l'incarico di che trattasi è qualificabile come **servizio di rappresentanza legale** ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d) punto 1, in quanto si tratta di incarico di patrocinio legale che può essere svolto solo da soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato;

• l'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 testualmente dispone:

*"Art. 4. (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)*

*1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica."*

• l'articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, testualmente dispone:

*"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"*

**Ritenuto** che le procedure previste dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 non possano che essere considerate coerenti con i principi del codice dei contratti, per cui nulla impedisce di applicare dette procedure semplificate anche con riferimento all'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture **esclusi** dall'applicazione del codice dei contratti;

#### Visti

• l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente dispone:

*"Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)*

*2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."*

• l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, testualmente dispone:

*"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori..."*

**Rilevato** che rispetto alle procedure semplificate previste dall'articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il TAR Molise con propria sentenza n. 533 del 14.09.2018 ha precisato che:

*“È evidente che l'affidamento diretto si pone come procedura in deroga rispetto ai principi della concorrenza, non discriminazione e similari che implicano sempre e comunque una procedura competitiva sia pur informale.”*

*“Fino all'importo dei 40 mila euro... il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina... che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali, richiamati dall'articolo 36, comma 2, lett. a) non determinano particolari limiti. Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata “diretta” prevista nell'articolo 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione... di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il problema di coniugare l'affidamento diretto con l'esigenza di una adeguata motivazione.”*

**Rilevato** che al punto 3.1.8 (pagina 11) delle Linee guida ANAC n. 12 *"Affidamento dei servizi legali"* (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018) con riferimento all'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del Codice di contratti, è testualmente scritto:

*"Resta fermo che, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare un maggiore confronto concorrenziale, anche per gli appalti “esclusi” le stazioni appaltanti, nell'esercizio della propria discrezionalità, possono ricorrere alle procedure ordinarie previste per gli appalti sopra soglia o a quelle semplificate per gli appalti sotto soglia."*

**Considerato** che il costo del servizio di rappresentanza legale di che trattasi ammonta presumibilmente ad una cifra non superiore ad € 40.000,00 per cui:

- in applicazione di quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, si può ricorrere all'affidamento diretto;
- in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto con l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematica (verifica di presenza di convenzioni CONSIP; utilizzo della convenzione (non obbligatoria) oppure utilizzo dei parametri di *prezzo-qualità* previsti dalla convenzione CONSIP *come limiti massimi per la stipulazione dei contratti* tramite MEPA o SINTEL);
- qualora l'importo del servizio sia pari o superiore a € 5.000,00, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 120, della L. 145/2018, resta l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative;

### **Richiamati**

-la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 19.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 integrato con le note di aggiornamento;

-la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 19.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed i relativi allegati;

-la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 27.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse finanziarie per la realizzazione del programma dell'amministrazione comunale 2019/2021;

-i Decreti Sindacali n. 05/2014 - Prot. n. 05722 - del 15.07.2014 e n. 08/2014 - Prot. n. 07942 - del 01.10.2014 con i quali il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art.107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che testualmente dispone:

*Articolo 107 Funzioni e responsabilità della dirigenza*

*1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.*

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

**Visto** l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

**Visto** l'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

**Visto** l'art.191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

**Visto** l'art.192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che dispone in materia di procedure inerenti le determinazioni a contrattare poste in essere dai Responsabili di procedimento degli enti locali;

**Visto** l'articolo 3 della legge 136/2010, che dispone in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D. Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:

-l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

-l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

-l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

-l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

-l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

-l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

-l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

-l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

**Visto** l'articolo 36 del D. Lgs. n.50/2016, che dispone in merito all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

**Visto** l'articolo 37 del D. Lgs. n.50/2016, che dispone in merito ad aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;

**Visto** l'articolo 32, comma 14, D. Lgs. n.50/2016 che dispone in materia di modalità di stipulazione dei contratti;

**Vista** la deliberazione ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che ha fissato gli importi del contributo dovuto ad ANAC per l'acquisizione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) obbligatorio per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D. Lgs. n.50/2016;

**VISTO** l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, che testualmente dispone:

*" Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.*

*(comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018)*

**Visto** l'articolo 23-ter del D.L. n.90/2014 che dispone in merito al fatto che, fermi restando gli obblighi di ricorso alle convenzioni Consip o Arca, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

**Rilevato** che il servizio di che trattasi è di importo inferiore a € 4.999,99 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori-centrali di committenza, ecc. *(ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006)*;

**Ritenuto** di affidare il servizio di rappresentanza legale per costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia per tutelare le ragioni di questo Comune con riferimento all'atto di citazione presentato contro il Comune di Sale Marasino dal sig. Bonissoni Claudio mediante affidamento diretto senza ricorrere a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori-centrali di committenza *(ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006)*;

**Ritenuto** di procedere mediante affidamento diretto ritenendo con ciò di non ledere i principi enunciati dall'articolo 36 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente recita:

*"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese";*

**Dato atto** che a seguito di richiesta informale allo *Studio Legale Bertuzzi, Venturi, Sina e associati* è stata acquisita la seguente documentazione depositata agli atti:

- scrittura privata per incarico professionale, pervenuta in data 22.03.2019 Prot. n. 03186, contenente la determinazione del compenso richiesto dallo *Studio Legale Bertuzzi, Venturi, Sina e associati*, relativo alla rappresentanza legale di che trattasi;
- e-mail del 25.03.2019, acquisita agli atti in data 26.03.2019 Prot. n. 03250, con la quale l'avv. Gianpaolo Sina comunicava che, in relazione alla causa in oggetto ed a rettifica del preventivo in precedenza inviato, indicava in € 4.000,00 il corrispettivo della prima fase della causa, salva effettiva mole dell'attività svolta;
- successiva e-mail del Sindaco del 26.03.2019 Prot. n. 03257, con la quale comunicava all'avvocato Sina che, come da accordi telefonici, si intende il compenso in € 4.000,00 onnicomprensivo, fermo restando il resto del disciplinare già trasmesso;

**Ritenuto** di affidare il servizio di rappresentanza legale per costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia per tutelare le ragioni di questo Comune con riferimento all'atto di citazione presentato contro il Comune di Sale Marasino dal sig. Bonissoni Claudio allo *Studio Legale Bertuzzi, Venturi, Sina e associati*, come richiesto dall'Amministrazione Comunale nella citata deliberazione di Giunta comunale n. 66/2019, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti, per quanto applicabili ai contratti esclusi;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per il servizio di rappresentanza legale di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono riassunte come segue:

- ***Fine che con il contratto si intende perseguire:*** permettere all'Amministrazione Comunale di costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia per tutelare le ragioni di questo Comune con riferimento all'atto di citazione di cui sopra;
- ***Oggetto del contratto:*** assistenza legale per costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia per tutelare le ragioni di questo Comune con riferimento all'atto di citazione di cui sopra;
- ***Forma del contratto:*** in quanto di importo inferiore ad € 40.000 ed ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- ***Modalità di scelta del contraente:*** affidamento diretto ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016;
- ***Clausole ritenute essenziali:*** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti (in particolare nelle citate note Prot. n. 03250 del 26.03.2019 e Prot. n. 03257 del 26.03.2019) e nella scrittura privata per incarico professionale qui pervenuta in data 22.03.2019 Prot. n. 03186;

**Attestato** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

## D E T E R M I N A

1-Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, allo STUDIO LEGALE BERTUZZI, VENTURI, SINA & ASSOCIATI con sede a BRESCIA (BS) in VIA A. DIAZ, 9 - C.F. e P.IVA 02589440987, il servizio di rappresentanza legale per costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia per tutelare le ragioni di questo Comune con riferimento all'atto di citazione presentato contro il Comune di Sale Marasino dal sig. Bonissoni Claudio verso corrispettivo di € 3.152,00 + 4% cassa forense + 22% I.V.A., per un importo complessivo di € 4.000,00;

3-Di dare atto che l'individuazione del contraente è avvenuta previa acquisizione di apposito preventivo di spesa e disciplinare d'incarico professionale;

4-Di impegnare sul bilancio di previsione 2019-2020-2021 – annualità 2019 - ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

- Esercizio finanziario di esigibilità: 2019
- Capitolo: 10180311-1
- Descrizione: *"Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti"*
- Missione: 1 *"Servizi istituzionali, generali e di gestione"*
- Programma: 11 *"Altri servizi generali"*
- Piano dei conti: U.1.03.02.11.006
- Importo: € 3.152,00 + 4% cassa di previdenza e 22% di I.V.A., per un totale complessivo di € 4.000,00;

5-Di dare atto che per il servizio di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG ZB727C6AD5ZB727C6AD5 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163;

6-Di dare atto che, con riferimento alla verifica dei requisiti del contraente e tenuto conto di quanto previsto dal punto 4 delle *"Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, trattandosi di servizio fino a 5.000,00 euro,

-in data 22.03.2019 al n. 03187 è stata acquisita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti generali (ex art. 80);

-è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

7-Di dare atto che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

8-Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, per altro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile dell'Area  
dott. Fernando Fauci

Firmato da:

Fernando Fauci

Valido da: 18-05-2018 01:00:00 a: 18-05-2021 00:59:59

Riferimento temporale 'SigningTime': 28-03-2019 15:56:58



# COMUNE DI SALE MARASINO

## Provincia di Brescia

### RISERVATO ALL'UFFICIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis del D.Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria delle somme impegnate con la determinazione del Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE n. 38 del 28.03.2019 - Registro settoriale

Ad oggetto : Affidamento servizio di assistenza legale per costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia a seguito di atto di citazione presentato dal sig. Bonissoni Claudio. Assunzione impegno di spesa. - Codice CIG: ZB727C6AD5.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato da:  
LORETTA ZANOTTI  
Valido da: 03-07-2018 08:37:04 a: 05-08-2021 22:59:59  
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-03-2019 09:06:04  
Approvo il documento

Capitolo	Impegno		Importo
	numero	del	
10180311 - 1	242		





# COMUNE DI SALE MARASINO

## Provincia di Brescia

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA GENERALE

N. 38 DEL 28.03.2019

OGGETTO : Affidamento servizio di assistenza legale per costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia a seguito di atto di citazione presentato dal sig. Bonissoni Claudio. Assunzione impegno di spesa. - Codice CIG: ZB727C6AD5.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Il Messo comunale

Firmato da:  
MIRIAM MAZZUCHELLI  
Valido da: 13-12-2017 01:00:00 a: 13-12-2020 00:59:59  
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-03-2019 12:35:32